



Macroarea Dirigenziale Servizi agli Studenti

Regolamento per lo svolgimento di forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria

Art. 1

Principi generali

1. L'Università degli studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del DLgs. 29 marzo 2012 n. 68, disciplina forme di collaborazione dei propri studenti ad attività connesse ai servizi istituzionali.
2. Dalle attività di cui al comma 1 sono escluse le attività inerenti la docenza, la partecipazione alle Commissioni d'esame e l'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2

Oggetto

1. Le attività oggetto del presente regolamento si espletano mediante forme di collaborazione generale alle attività istituzionali delle strutture dell'Università; esse sono svolte sotto la direzione ed il coordinamento dei responsabili delle singole strutture.
2. La collaborazione degli studenti al funzionamento dell'Ateneo, a norma dell'art. 11 del DLgs 29 marzo 2012 n. 68, può essere attivata per i seguenti servizi:
 - Collaborazione per il funzionamento e la custodia di biblioteche ed archivi;
 - Schedatura, memorizzazione o registrazione di dati che non comportano responsabilità amministrative;
 - Attività di dattilografia, elaborazione grafici e fotocopiatura di atti e/o documenti;
 - Attività di supporto all'organizzazione di convegni, attività culturali e ricreative;
 - Attività di supporto al riordino di materiale documentale e di archivio;
 - Altri servizi non di natura didattica a favore degli Studenti;
 - Supporto ed assistenza a Studenti diversamente abili.

Art. 3

Modalità di finanziamento

1. Ogni anno il Consiglio di Amministrazione dell'Università delibera l'ammontare del fondo da destinare alle attività di collaborazione degli studenti sulla base della disponibilità di bilancio. Il numero degli studenti da assegnare alle attività di collaborazione, nonché le strutture presso cui tali attività saranno svolte, sono individuati dal Direttore Generale, sulla base di motivate proposte formulate dai responsabili di struttura.
2. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere agli studenti durante lo svolgimento della collaborazione.

Art. 4

Attività e corrispettivo

1. Il monte ore della collaborazione non può superare il limite individuale di 200 ore per ciascun anno accademico (1 ottobre – 30 settembre).
2. L'attività prestata dallo studente nell'ambito delle forme di collaborazione di cui al presente regolamento prevede la corresponsione di un corrispettivo orario, il cui importo viene determinato in €8,00 e può essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il corrispettivo dovuto allo studente viene liquidato in un'unica soluzione al termine della collaborazione ed è esente da imposte.
4. La collaborazione non configura, in alcun modo, un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici.

Art. 5

Procedure di selezione

1. L'individuazione degli studenti chiamati a svolgere le attività di collaborazione oggetto del presente regolamento avviene mediante specifica procedura selettiva, disciplinata con bando emanato con decreto del Rettore e reso pubblico sul sito istituzionale dell'Università.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, provvede alla approvazione del bando che deve contenere l'indicazione:



Macroarea Dirigenziale Servizi agli Studenti

- del tipo di servizio, oggetto delle collaborazioni;
 - del luogo in cui dovranno essere svolte;
 - del numero degli incarichi;
 - delle caratteristiche delle prestazioni;
 - delle date di inizio e di fine delle collaborazioni, della loro durata complessiva;
 - del corrispettivo orario determinato a norma delle disposizioni vigenti in materia;
 - dei requisiti che devono essere posseduti dagli Studenti per poter accedere alla selezione ed al successivo eventuale incarico;
 - del termine utile, di norma non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del bando sul sito dell'Ateneo, entro il quale devono essere presentate le candidature degli Studenti;
 - della composizione della Commissione che esaminerà le candidature e formulerà la graduatoria, di cui dovrà far parte almeno uno dei Rappresentanti degli Studenti facenti parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Possono partecipare alle procedure di selezione gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo e fino al primo anno fuori corso incluso dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, nonché al primo e fino al primo fuori corso incluso dei corsi di laurea magistrale biennale.
4. Per partecipare alla selezione è necessario aver perfezionato la propria iscrizione entro la data di scadenza del bando.
5. Non possono presentare domanda di partecipazione gli studenti:
- a) che abbiano precedentemente conseguito un titolo di grado equivalente a quello rilasciato al termine del corso al quale risultano regolarmente iscritti;
 - b) che risultano iscritti part-time;
 - c) che siano incorsi in provvedimenti disciplinari;
 - d) che risultano essere stati selezionati a partecipare a progetti finanziati dall'Unione Europea (ERASMUS) nello stesso anno accademico per il quale è indetta la procedura di selezione;
 - e) che risultino assegnatari di borse di studio regionali per il diritto allo studio, dall'Università e da enti e istituzioni convenzionate nello stesso anno accademico per il quale è indetta la procedura di selezione;
 - f) che abbiano instaurato con terzi rapporti di lavoro subordinato.

Art. 6

Criteria di selezione e Graduatoria

1. La valutazione delle domande pervenute e la compilazione della graduatoria di merito sarà svolta da una Commissione appositamente nominata dal Magnifico Rettore.
2. La Commissione attribuirà il punteggio ad ogni candidato secondo i seguenti criteri:
 - a. Indicatore di merito:
Punteggio (P) = (numero di crediti acquisiti/numero di crediti previsti per il n° di anni di corso) x 20 (punteggio massimo attribuibile 20)
CFU previsti per il n° anni di corso:
Corso di Laurea (triennale): II anno = 120 CFU
Corso di Laurea (triennale): III anno = 180 CFU
Corso di Laurea Magistrale (biennale) o a ciclo unico (quinquennale): I anno o IV anno = 180+60 CFU
Corso di Laurea Magistrale (biennale) o a ciclo unico (quinquennale): II anno o V anno = 180+120 CFU
 - b. Indicatore di merito:
Media aritmetica dei voti riportati in ogni esame (MA) = [(voto esame 1 + voto esame 2 +... voto esame n) / numero esami superati] x 0,66 (punteggio massimo attribuibile 20)
Per ogni anno fuori corso è prevista una penalizzazione di 0,60 punti.
 - c. Indicatore Reddittuale ISEE (R):

Valore ISEE (punteggio massimo attribuibile 20)

	Punti Attribuiti
Fascia A fino a €10.000,00	20
Fascia B oltre €10.000 e fino a €12.000,00	16
Fascia C oltre €12.000 e fino a €14.000,00	12
Fascia D oltre €14.000 e fino a €16.000,00	8
Fascia E oltre €16.000,00	4



Macroarea Dirigenziale Servizi agli Studenti

Il punteggio complessivo (massimo 60) è dato dalla somma degli indicatori P, MA, R.

3. A parità di punteggio prevale il più giovane di età.

4. In caso di rinuncia, subentrerà il candidato che occupa nella graduatoria il primo posto successivo al prescelto.

5. La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell'Ateneo, all'indirizzo: <http://www.unirc.it/studenti.php>

6. La pubblicazione della graduatoria costituirà a tutti gli effetti notifica per gli interessati.

Art. 7

Norme di utilizzo della graduatoria

1. Per lo svolgimento di attività di servizi presso le strutture dell'Ateneo si attinge dalla graduatoria unica sino ad esaurimento.

2. In caso di esaurimento della graduatoria generale di Ateneo, perdurando la necessità di avviare attività di collaborazione part-time in una qualsiasi struttura dell'Ateneo, la priorità è assicurata a coloro che, per qualunque motivo, non abbiano dato inizio alla prestazione.

Art. 8

Servizi agli studenti con disabilità

1. L'attività di sostegno a studenti diversamente abili è prioritariamente svolta dai candidati, utilmente collocati nella graduatoria generale, che avranno dichiarato la relativa disponibilità nella domanda di partecipazione al bando di selezione. In tal caso si terrà anche conto dell'appartenenza del candidato al corso di studio frequentato dallo studente diversamente abile.

2. Lo studente diversamente abile, a cui sia stato assegnato nell'accademico precedente uno studente part-time per tutorato generico, potrà con apposita istanza chiedere l'assegnazione dello stesso studente anche per l'anno successivo, sempre che lo stesso sia presente nella graduatoria generale e che abbia dichiarato la propria disponibilità a svolgere l'attività nei riguardi degli studenti diversamente abili.

Art. 9

Attingimento dalla graduatoria

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel bando di selezione, le strutture dipartimentali che necessitano di assegnazioni di studenti part-time possono attingere alla graduatoria vigente, facendo gravare le relative spese su fondi propri.

Art.10

Chiamate e decadenza

1. Lo studente utilmente collocato nella graduatoria, che non possa dare inizio all'attività per comprovati motivi, avrà la priorità, esercitabile una sola volta, nell'eventuale riattingimento dalla graduatoria, rispetto agli studenti collocati nelle stesse in ordine successivo al suo.

2. Lo studente decade dalla posizione acquisita in graduatoria nei seguenti casi:

a) rinuncia all'incarico relativo alla seconda chiamata;

b) mancato inizio dell'attività part-time non giustificato da comprovati motivi di salute o da altri gravi motivi che impediscano di iniziare l'attività stessa.

3. Non possono essere considerati gravi motivi, ai fini di cui sopra, quelli riconducibili all'attività di studio.

Art. 11

Interruzione del servizio

1. In caso di interruzione dell'attività per comprovati motivi di salute, lo studente potrà essere ammesso a recuperare in tutto o in parte il monte ore non prestato, ferma restando l'attualità dell'esigenza della struttura.

2. L'interruzione dell'attività per un periodo pari a tre giorni lavorativi, senza alcun giustificato motivo, dà luogo alla decadenza dalla collaborazione. E' invece garantita la possibilità per lo studente di assentarsi, previa informazione al responsabile della struttura, per lo svolgimento degli esami di profitto o per la presenza alle riunioni degli organi accademici cui partecipi in qualità di rappresentante degli studenti.

Art. 12



Macroarea Dirigenziale Servizi agli Studenti

Responsabilità

1. Lo studente responsabile di fatti o comportamenti, che abbiano procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità della struttura alla quale risulta assegnato per lo svolgimento dell'attività part-time, non potrà ripresentare la domanda di partecipazione alla selezione per l'anno successivo e sarà chiamato a rispondere dei danni materiali eventualmente arrecati all'Ateneo. Resta ferma la possibilità per l'Ateneo di recedere dal rapporto di collaborazione.
2. Al termine della prestazione il responsabile della struttura valuta l'attività svolta dallo studente; nel caso di valutazione negativa allo studente è preclusa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione alla selezione per l'anno successivo.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Le proposte di modifica del presente regolamento sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale <http://www.unirc.it/ateneo/regolamenti.php>

Il Rettore
f.to Prof. Pasquale Catanoso